



**Newsletter n. 20/2026 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte di Giustizia dell'Unione europea

1. Corte giust. UE, grande sezione, 14 aprile 2026, C-590/23 – *CG e YN*, la Corte di giustizia precisa la portata dell'eccezione relativa al «pastiche» nel contesto del «campionamento musicale» (*sampling*).

Corte costituzionale

2. Corte cost., 27 aprile 2026, n. 57, illegittime le disposizioni della regione Piemonte sul deflusso ecologico e sulla riduzione delle aree regionali protette;
3. Corte cost., 13 aprile 2026, n. 50, infondate le questioni di costituzionalità sulla pregiudizialità penale nel processo tributario.

Corte di cassazione

4. Cass. civ., sez. un., ordinanza 7 aprile 2026, n. 8698, sull'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. qualora ci si dolga della mancata sollevazione di una questione di legittimità costituzionale o di una questione pregiudiziale.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

5. Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2026, n. 3666, art. 10-*bis* l. 241/90: illegittimo il diniego basato su un parere reso per un altro caso senza garantire il contraddittorio all'interessato;
6. Cons. Stato, sez. VII, 28 aprile 2026, n. 3315, violazione dell'art. 10-*bis* della l. n. 241/1990: annullabilità esclusa per provvedimenti vincolati;
7. Cons. Stato, sez. IV, 20 aprile 2026, n. 3066, legittimazione del consorzio nazionale oli usati ad impugnare le autorizzazioni ambientali;
8. Cons. Stato, sez. V, 9 aprile 2026, n. 2867, sul termine perentorio per la sostituzione dopo la stipula del contratto dell'impresa mandante riunita in RTI colpita da informativa antimafia;
9. Cons. Stato, sez. IV, 9 aprile 2026, n. 2848, l'immobile condonato ha piena legittimità urbanistico-edilizia;
10. C.g.a., sez. giur., 30 marzo 2026, n. 194, contestazione della legge elettorale per violazione dell'art. 48 Cost.: la giurisdizione spetta al giudice ordinario;
11. T.a.r. per il Piemonte, sez. III, 13 maggio 2026, n. 1076, competenze dell'ART nel trasporto pubblico locale: regolazione per obiettivi e flessibilità contrattuale, esclusa l'integrazione automatica ex art. 1339 c.c.;
12. T.a.r. per la Campania, sezione II, 6 maggio 2026, n. 2898 - Pres. ed Est. Pappalardo, giurisdizione del giudice amministrativo sull'incandidabilità pre-elettorale; natura ostativa dei reati di lieve entità ex art. 73 d.P.R. 309/1990; concordato in appello escluso da benefici Cartabia;
13. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 30 aprile 2026, n. 1312, ammonimento per violenza domestica: standard probatorio e limiti del sindacato del G.A.

Normativa e altre novità di interesse

14. **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2026 - Regolamento di attuazione dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, in materia di gestione delle situazioni di crisi che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale. (in G.U., serie generale, n. 103 del 6 maggio 2026);**
15. **Decreto legislativo 31 marzo 2026, n. 67 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2022, n. 129. (in G.U., serie generale, n. 104 del 7 maggio 2026).**

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

La Corte di giustizia precisa la portata dell'eccezione relativa al «*pastiche*» nel contesto del «campionamento musicale» (*sampling*).

Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, 14 aprile 2026, C-590/23 – CG e YN

L'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che:

- l'eccezione relativa al «*pastiche*» (che consente di utilizzare elementi di un'opera che sono protetti dal diritto d'autore senza la previa autorizzazione del suo titolare), ai sensi di tale disposizione, non ha carattere residuale (*Auffangtatbestand*), ma comprende creazioni che

evocano una o più opere esistenti, pur presentando percettibili differenze rispetto a queste ultime, e che utilizzano alcuni dei loro elementi caratteristici protetti dal diritto d'autore, anche mediante il «campionamento» (*sampling*), allo scopo di instaurare con tali opere un dialogo artistico o creativo che sia riconoscibile come tale e che può assumere diverse forme, in particolare quella di un'imitazione stilistica aperta di dette opere, di un omaggio a queste ultime o di un confronto umoristico o critico con le opere stesse;

- perché un utilizzo sia fatto «a scopo» di *pastiche*, ai sensi di tale disposizione, è sufficiente che il carattere di «*pastiche*» sia riconoscibile da una persona che conosce l'opera esistente dalla quale vengono presi in prestito alcuni elementi.

La Corte constata, in particolare, che tale eccezione comprende creazioni che evocano una o più opere esistenti, pur presentando percettibili differenze rispetto a queste ultime, e che utilizzano alcuni dei loro elementi caratteristici protetti dal diritto d'autore, anche mediante il «campionamento» (*sampling*), allo scopo di instaurare con tali opere un dialogo artistico o creativo che sia riconoscibile come tale. Tale dialogo può assumere diverse forme, in particolare quella di un'imitazione stilistica aperta di dette opere, di un omaggio a queste ultime o di un confronto umoristico o critico con le opere stesse.

Corte Costituzionale

(2)

Illegittime le disposizioni della regione Piemonte sul deflusso ecologico e sulla riduzione delle aree regionali protette.

Corte costituzionale, 27 aprile 2026, n. 57 – Pres. Amoroso, Red. D'Alberti

È incostituzionale l'art. 34, comma 2, della legge della regione Piemonte, 8 luglio 2025, n. 9 (legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale, anno 2025) che ha introdotto nuove modalità di calcolo del deflusso ecologico, stabilendo che tale regime idrico non potesse «essere eccedente il 30 per cento della portata effettiva» presente nella sezione di derivazione

di fiumi e torrenti, così consentendo un corrispondente aumento dei prelievi dai singoli corsi d'acqua.

Tale scelta del legislatore regionale, osserva la Corte, oltre a non essere preceduta da un adeguato monitoraggio, né supportata da alcun parametro tecnico-scientifico, si è discostata dai criteri stabiliti dalla legge statale e dal diritto europeo ai fini della conservazione del buono stato di salute dei corsi d'acqua. Pertanto, essa risulta suscettibile di mettere a repentaglio il perseguimento degli obiettivi di tutela ambientale che il deflusso ecologico è volto a garantire.

È incostituzionale l'art. 50 della l. reg. Piemonte 8 luglio 2025, n. 9 che ha stabilito una nuova perimetrazione del Parco naturale del Monte Fenera e dell'area contigua della fascia fluviale del Po piemontese.

È stato ritenuto infatti che, in presenza del piano paesaggistico regionale, frutto dell'attività di pianificazione congiuntamente realizzata dallo Stato e dalla regione, l'intervento del legislatore piemontese, volto a modificare unilateralmente la disciplina di due aree naturali regionali, mediante riduzione di alcune zone protette, si è posto in contrasto con le prescrizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio che, attraverso la partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti in materia, mirano a garantire l'effettiva ed uniforme tutela dell'ambiente, affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

(3)

Infondate le questioni di costituzionalità sulla pregiudizialità penale nel processo tributario.

Corte costituzionale, 13 aprile 2026, n. 50 – Pres. Amoroso, Red. Antonini

Non è incostituzionale l'art. 21-*bis* del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 87 del 2024, in riferimento agli artt. 3, comma 1, 24, 53, 102, comma 1, 111, commi 1 e 2, Cost. in materia di pregiudizialità penale nel processo tributario. Secondo la Corte, «Il legislatore della novella ha ritenuto che, quando nei due processi i fatti sono i medesimi e le valutazioni raggiunte nel processo penale – che è il sistema dotato del procedimento istruttorio e dibattimentale più idoneo a garantire la verifica degli accadimenti materiali controversi – conducono

all'assoluzione con le formule "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso", il processo tributario non può attestare una diversa e contraria realtà fenomenica».

Orbene, prosegue la Corte, con la norma in questione il legislatore ha optato per «una scelta garantista, che non può essere ritenuta manifestamente irragionevole, qualora inquadrata nei limiti di una interpretazione costituzionalmente orientata». La norma «persegue indubbiamente un obiettivo di garanzia e di semplificazione nell'ambito del complesso rapporto tra il processo penale e quello tributario, rendendo in tal modo concreta, anche a livello processuale, l'esigenza di tutela della posizione soggettiva del contribuente».

Corte di Cassazione

(4)

Sull'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. qualora ci si dolga della mancata sollevazione di una questione di legittimità costituzionale o di una questione pregiudiziale.

**Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 7 aprile 2026, n. 8698
– Pres. D'Ascola, Est. Rossetti**

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato, con cui ci si duole del fatto che il giudice amministrativo avrebbe erroneamente omesso di sollevare una questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale o di proporre un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia UE. Tali omissioni costituiscono *errores in iudicando* e non uno "sconfinamento di giurisdizione", e come tale non sono sindacabili ai sensi dell'art. 111 Cost. Pertanto, è del pari inammissibile la richiesta, rivolta alle Sezioni unite, di sollevare o proporre – al posto del Consiglio di Stato – le predette questioni.

La Sezioni unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso e integralmente confermato la sentenza Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2024, n. 4156.

**Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali
amministrativi regionali**

(5)

Art. 10-bis l. 241/90: illegittimo il diniego basato su un parere reso per un altro caso senza garantire il contraddittorio all'interessato.

Consiglio di Stato, sezione VI, 11 maggio 2026, n. 3666 – Pres. Volpe, Est. Lamberti

Costituisce violazione del principio del contraddittorio procedimentale ex art. 10-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241 la conclusione di un procedimento amministrativo mediante il richiamo di un parere reso in diversa fattispecie, senza consentire al soggetto interessato di interloquire circa la pertinenza e applicabilità di tale parere al caso concreto, determinando un difetto di istruttoria e motivazione dell'atto conclusivo del procedimento.

(6)

Violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990: annullabilità esclusa per provvedimenti vincolati.

Consiglio di Stato, sezione VII, 28 aprile 2026, n. 3315 – Pres. Contessa, Est. Tecchia

La violazione dell'art. 10-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241 non è causa di annullabilità, secondo il paradigma di cui all'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della medesima legge, allorquando venga in considerazione un provvedimento vincolato, da cui consegue che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

L'esclusione introdotta dall'art. 12, comma 1, lett. i), l. n. 120 del 2020 riguarda infatti soltanto i provvedimenti discrezionali.

(7)

Legittimazione del consorzio nazionale oli usati ad impugnare le autorizzazioni ambientali.

Consiglio di Stato, sezione IV, 20 aprile 2026, n. 3066 - Pres. Lamberti, Est. Carrano

Sussiste la legittimazione del consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati ad impugnare l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per la rigenerazione di oli usati, rilasciata in favore di una società terza, qualora l'ente prospetti l'illegittimità del processo autorizzato, trattandosi di ente giuridico istituito dalla legge per la corretta gestione dei rifiuti (oli usati), il quale fa valere un proprio interesse al corretto espletamento dei propri compiti istituzionali ai sensi dell'art. 236 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Sussiste l'interesse a ricorrere del consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati avverso l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per la rigenerazione di oli usati, rilasciata in favore di una società terza, qualora l'ente prospetti l'illegittimità del processo autorizzato poiché, a fronte di una autorizzazione illegittima, l'ente sarebbe obbligato ad adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 236, comma 12, lett. 1-bis (cedere gli oli usati rigenerabili raccolti alle imprese di rigenerazione in ragione, tra le altre cose, delle capacità produttive degli impianti previste dalle relative autorizzazioni) e lett. 1-ter (corrispondere alle imprese di rigenerazione un corrispettivo) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(8)

Sul termine perentorio per la sostituzione dopo la stipula del contratto dell'impresa mandante riunita in RTI colpita da informativa antimafia.

Consiglio di Stato, sezione V, 9 aprile 2026, n. 2867 - Pres. Caringella, Est. Barreca

La sostituzione dell'impresa mandante del raggruppamento temporaneo di imprese, qualora venga meno il requisito generale di moralità per la sopravvenienza di un'interdittiva antimafia, sia prima che dopo la stipulazione del contratto, è disciplinata dall'art. 95 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ("codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione") – norma speciale rispetto a quella dell'art. 97 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici) – dovendo la sostituzione intervenire, nel primo caso, anteriormente alla stipulazione del contratto e, nel secondo, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del prefetto. Sebbene l'art. 95 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ("codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione") – laddove prevede la sostituzione della mandante colpita da informativa antimafia entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto, qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto – non qualifichi espressamente il termine in questione come perentorio, né colleghi alla sua decorrenza un'esplicita sanzione di decadenza del raggruppamento dalla facoltà di sostituire l'impresa componente interessata dal provvedimento prefettizio, lo stesso è da qualificarsi come perentorio, non prevedendo la fattispecie alcun intervento della stazione appaltante, né l'apertura di un apposito procedimento in contraddittorio con il raggruppamento esecutore dei lavori, essendo la sostituzione dell'impresa mandante, attinta da informativa antimafia, riservata alle restanti imprese del raggruppamento che, entro tale termine devono manifestare alla stazione appaltante la volontà di sostituirla o estrometterla. Il termine, da intendersi perentorio, di trenta giorni, di cui all'art. 95, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ("codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione") previsto per il compimento di un'attività che la stessa disposizione rimette interamente alla scelta del raggruppamento esecutore, è coerente con l'interesse pubblico di garantire l'esecuzione dei lavori più celere possibile, mantenendo l'affidamento e contemperando altresì l'interesse della stazione appaltante all'affidabilità della propria controparte privata con l'interesse del raggruppamento esecutore, continuando a garantire

detta affidabilità complessiva dell'esecuzione mediante la tempestiva sostituzione della mandante interessata.

(9)

L'immobile condonato ha piena legittimità urbanistico-edilizia

Consiglio di Stato, sezione IV, 9 aprile 2026, n. 2848 – Pres. f.f. Franconiero, Est. Sestini

L'immobile oggetto di condono edilizio, alla luce dell'art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, acquisisce piena legittimità urbanistica e può essere assoggettato a tutti gli interventi edilizi consentiti per gli immobili legittimamente assentiti, inclusa la ristrutturazione edilizia, non essendo limitato ai soli interventi manutentivi.

(10)

Contestazione della legge elettorale per violazione dell'art. 48 Cost.: la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 27 aprile 2026, n. 298 – Pres. De Francisco, Est. La Greca

Ai fini del riparto di giurisdizione assume rilievo decisivo il criterio del c.d. *petitum* sostanziale, da individuarsi con riferimento alla *causa petendi* e alla natura intrinseca della posizione giuridica dedotta in giudizio, indipendentemente dalla qualificazione formale della domanda e dal tipo di provvedimento impugnato. Pertanto, ove il ricorso, pur formalmente diretto all'annullamento degli atti del procedimento elettorale (quali verbali delle operazioni e proclamazione degli eletti), sia sostanzialmente volto a contestare la conformità a Costituzione della disciplina normativa che regola l'esercizio del diritto di voto, denunciando *inter alia* la violazione dei principi di uguaglianza, libertà e segretezza di cui all'art. 48 Cost., la posizione azionata assume consistenza di diritto soggettivo. In tali ipotesi, gli atti del procedimento elettorale degradano a meri presupposti fattuali della lesione lamentata e non costituiscono l'oggetto

immediato della tutela richiesta, con la conseguenza che la controversia deve essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

(11)

Competenze dell'ART nel trasporto pubblico locale: regolazione per obiettivi e flessibilità contrattuale, esclusa l'integrazione automatica ex art. 1339 c.c.

T.a.r. per il Piemonte, sezione III, 13 maggio 2026, n. 1076 – Pres. Modica de Mohac di Grisì, Est. Malanetto

Nell'ambito della regolazione del trasporto pubblico locale, l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) approva bandi-tipo, definisce *standard* di qualità e applica sanzioni, ma non impone clausole a inserimento automatico nei contratti di servizio (ex art. 1339 c.c.). Le sue misure mirano all'efficientamento e valorizzano la flessibilità: l'implementazione può avvenire tramite l'assunzione di impegni, un meccanismo elastico incompatibile con la rigidità delle clausole imperative. L'annullamento di specifiche clausole di un contratto di servizio pubblico in corso di esecuzione è inammissibile quando non sia possibile la loro sostituzione automatica mediante eterointegrazione ex art. 1339 c.c., poiché determinerebbe lacune contrattuali non colmabili che comprometterebbero la continuità del servizio pubblico essenziale.

(12)

Giurisdizione del giudice amministrativo sull'incandidabilità pre-elettorale; natura ostativa dei reati di lieve entità ex art. 73 d.P.R. 309/1990; concordato in appello escluso da benefici Cartabia.

T.a.r. per la Campania, sezione II, 6 maggio 2026, n. 2898 - Pres. ed Est. Pappalardo

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo relativamente alla contestazione di cause di incandidabilità rilevate nel procedimento pre-elettorale. Invero la modifica normativa operata con il d.lgs. n. 160 del 14 settembre 2012 – in sede di disposizioni correttive e integrative del c.p.a. –

in tema di atti impugnabili nella fase preparatoria delle elezioni, nel nuovo testo fa esplicito riferimento alla tutela del “diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali”, espressione che ricomprende il diritto soggettivo alla partecipazione a siffatto procedimento preparatorio e comprensiva anche delle questioni di incandidabilità. Resta salva la giurisdizione del giudice ordinario allorquando la condizione di incandidabilità viene rilevata in sede di proclamazione degli eletti (cfr. art. 5 comma 5, art. 9 comma 4 e 12, comma 4, d.lgs. n. 235/2012).

La condanna per reati di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 è ostativa alla candidabilità, indipendentemente dal riconoscimento delle ipotesi di lieve entità previste dal comma 5, atteso che l’art. 10 del d.lgs. n. 235/2012, nell’operare il richiamo all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, ne riassume solo in parte il contenuto e non consente una lettura restrittiva dell’ambito di operatività della causa di incandidabilità, trattandosi di una mera indicazione esemplificativa non idonea a limitare il richiamo alle sole parti dell’art. 73 indicate e a legittimare una lettura riduttiva della norma, basata sul livello di gravità delle diverse fattispecie di reato.

Il nuovo art. 445 comma 1-*bis* c.p.p., introdotto nel 2022 dalla c.d. riforma Cartabia ha stabilito che la sentenza di patteggiamento non comporta effetti penali o amministrativi ulteriori- purché la pena irrogata non superi i due anni e salvo l’applicazione delle pene accessorie- non può estendersi in via interpretativa anche all’istituto del c.d. concordato in appello ex art 599-*bis* c.p.p. Invero tale istituto non elide la sentenza di condanna di primo grado e, inoltre, presenta differenze di *ratio* e disciplina rispetto al patteggiamento tali da far ritenere che l’omessa previsione della irrilevanza di effetti extrapenali della pronuncia ex art 599-*bis* c.p.p. rappresenta una lacuna intenzionale, e non è colmabile attraverso una interpretazione analogica, neppure in *bonam partem*.

(13)

Ammonimento per violenza domestica: *standard* probatorio e limiti del sindacato del G.A.

T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione I, 30 aprile 2026, n. 1312 - Pres. Sidoti, Est. Commandatore

Nel procedimento di ammonimento del Questore per violenza domestica di cui all'art. 3 del d.l. n. 93/2013, è sufficiente che dall'attività investigativa emergano elementi probatori attendibili in ordine all'avvenuto verificarsi del comportamento violento e all'identificazione del suo autore, non essendo richiesto lo stesso rigoroso standard probatorio del processo penale. Il giudice amministrativo non valuta direttamente la credibilità delle persone sentite dalla p.a. nell'ambito del procedimento, ma è chiamato ad esaminare la coerenza logica della valutazione e la sufficienza dell'attività complessiva di riscontro svolta dalla Questura.

Normativa e altre novità di interesse

(14)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2026 - Regolamento di attuazione dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, in materia di gestione delle situazioni di crisi che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale in (G.U., serie generale n. 103 del 06 maggio 2026);

(15)

Decreto legislativo 31 marzo 2026, n. 67 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2022, n. 129 (in G.U., serie generale, n. 104 del 7 maggio 2026).